

REGIONE SICILIA

DECRETO 23 APRILE 2001

(Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 1° Giugno 2001)

Individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private.

Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'apertura dello studio odontoiatrico privato.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121;

Vista la legge n. 833/78;

Visto il D.P.R. n. 256 del 13 maggio 1985;

Vista la legge n. 409/85;

Vista la circolare n. 387 del 6 agosto 1987;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;

Visto il decreto legislativo n. 502/92;

Visto il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 3 novembre 1997;

Visto il decreto legislativo n. 229/99;

Sentita l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa;

D E C R E T A

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto individua le strutture sanitarie odontoiatriche private e disciplina l'apertura e l'esercizio dello studio privato di odontoiatria e degli ambulatori odontoiatrici privati.

Art. 2

Individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private

1. Sono considerate strutture sanitarie odontoiatriche private gli ambienti e i locali ove l'odontoiatra esercita la sua professione.
2. Le strutture odontoiatriche private si differenziano in:
 - a) studio odontoiatrico;
 - b) ambulatorio odontoiatrico.

Art. 3

Studio odontoiatrico privato

1. Ambiente privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale (di diagnosi e terapia), in forma singola o associata, in analogia agli studi medici privati ove si erogano prestazioni medico-chirurgiche di altra natura.
2. La titolarità dello studio odontoiatrico privato si identifica col singolo odontoiatra o con gli odontoiatri associati, prestatori dell'opera professionale cui sono abilitati; non è prevista, pertanto, la presenza del direttore sanitario responsabile.
3. Lo studio odontoiatrico privato non è "tecnicamente" aperto al pubblico giacché compete al titolare ogni decisione discrezionale in ordine ai giorni e agli orari di apertura nonché all'erogazione di prestazioni previo appuntamento.
4. Lo studio odontoiatrico privato, qualora il regolamento condominiale non ne preveda il divieto, può essere ubicato in un appartamento di civile abitazione, situato in un edificio o palazzo che sia stato riconosciuto abitabile.
5. Nello studio odontoiatrico privato si erogano prestazioni che non comportano degenza.
6. La presenza di personale ausiliario dipendente, di consulenti odontoiatrici, di collaboratori odontoiatrici con rapporto di lavoro occasionale o continuativo, d'apparecchiature, anche complesse, nonché di apparecchiature radiografiche per l'attività occasionale di carattere complementare all'esercizio dell'odontoiatria, non modifica la natura di "studio privato di odontoiatria".
7. Lo studio di odontoiatria privato deve essere in possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai sensi dei successivi artt. 6, 7, 8 e 9, al fine del rilascio del N.O. igienico-sanitario.

Art. 4

Titoli necessari per l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra

Il sanitario, al fine di esercitare l'attività di odontoiatra e acquisire la titolarità dello studio odontoiatrico, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri;
- b) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione, specializzazione in campo odontoiatrico e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri oppure all'albo provinciale dei medici con annotazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 409/85;
- c) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri, ai sensi della legge n.409/85 e della legge n. 471/88;
- d) dentisti abilitati ai sensi della legge n. 493/30 e iscritti all'albo degli odontoiatri.

Art. 5

Autorizzazione sanitaria

1. L'istanza, in duplice copia, per ottenere l'autorizzazione sanitaria, dovrà essere indirizzata al sindaco e presentata all'Unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale. L'istanza dovrà indicare:

- a) generalità e titoli professionali dell'odontoiatra che intende assumere la titolarità dello studio odontoiatrico privato;
 - b) generalità e sede dello studio odontoiatrico privato;
 - c) denominazione dello studio odontoiatrico privato, che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presidi.
2. All'istanza dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione oppure, in ottemperanza al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la corrispondente autocertificazione:
- a) copia del certificato di abitabilità dei locali;
 - b) copia del titolo di proprietà o contratto di locazione dei locali;
 - c) descrizione e planimetria dei locali, in scala 1/100 datata e firmata da tecnico qualificato, in triplice copia;
 - d) elenco delle attrezzature e delle apparecchiature, in triplice copia;
 - e) copia del contratto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari e tossico-nocivi;
 - f) copia del certificato di laurea, di abilitazione e d'iscrizione all'albo professionale;
 - g) copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico rilasciato da ditta autorizzata;
 - h) copia del contratto con esperto qualificato inerente le verifiche periodiche in materia di radioprotezione (qualora lo studio sia dotato di apparecchiature ad emissione di radiazioni ionizzanti).
3. L'Unità operativa, ultimato l'iter istruttorio, trasmetterà al sindaco l'istanza in originale e n.3 copie della bozza del provvedimento autorizzativo, corredandolo del parere favorevole e n. 3 copie della planimetria presentata, timbrata e vistata dalla stessa Unità operativa.
4. Il sindaco rilascia l'autorizzazione sanitaria al l'eser cizio dello studio odontoiatrico, notificando una co pia all'interessato, una copia all'Unità operativa e dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5. L'odontoiatra è tenuto a comunicare alle autorità competenti la trasformazione dello studio, il suo trasferimento o la chiusura dello stesso.

Art. 6

Requisiti minimi generali dei locali adibiti a studio odontoiatrico privato

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività professionale privata dell'odontoiatria devono essere separati da quelli destinati ad altri usi.
2. La configurazione minima degli ambienti ove è ubi cato lo studio odontoiatrico privato è rappresentata da:
 - a) un locale operativo ove sono effettuate le prestazioni professionali, le pratiche di sterilizzazione ed eventualmente le radiografie endorali;
 - b) una sala d'attesa;
 - c) un servizio igienico.
3. Gli ambienti dello studio odontoiatrico privato devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia urbana inerente gli insediamenti abitativi.
4. Lo smaltimento delle acque reflue avviene mediante scarichi confluenti direttamente o indirettamente (colonne di scarico del palazzo) nella rete fognaria comunale. Non si richiede la presenza di specifici pozzetti d'ispezione giacché gli studi privati di odontoiatria non sono "insediamenti produttivi" e comunque i rifiuti tossici e nocivi, raccolti dagli stessi, vengono smaltiti mediante conferimento a ditte specializzate ed autorizzate, in ossequio alla specifica normativa che regola tale materia.

Art. 7

Requisiti specifici dei locali adibiti a studio odontoiatrico privato

1. Locale operativo:
 - a) La superficie minima del locale operativo, per riunito odontoiatrico, è di 9 mq.; qualora lo studio odontoiatrico sia ubicato in un ammezzato, la superficie minima del locale operativo è aumentata di 1 mq.;
 - b) deve essere individuata una zona da destinare al deposito di materiale vario pulito; una zona da destinare al deposito di materiale sporco (contenitore dei rifiuti); una zona da destinare al deposito di materiale d'uso e attrezzature;
 - c) dotazione di lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica;
 - d) pareti tinteggiate con prodotti lavabili;
 - e) devono essere assicurati un'ottimale illuminazione e sufficiente ricambio d'aria;
 - f) presenza di lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale; di dispenser per il sapone; di asciugamani monouso.
2. Sala d'attesa:
 - a) la superficie deve essere adeguata all'accoglienza degli utenti;
 - b) devono essere assicurati un'ottimale illuminazione e ricambio d'aria; in assenza, devono essere garantiti, artificialmente, un'adeguata illuminazione e un sufficiente ricambio d'aria;
 - c) dotazione di una lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica.
3. Servizio igienico:
 - a) l'antibagno è previsto qualora al servizio igienico non si acceda da un disimpegno;
 - b) le pareti devono essere piastrellate sino ad una altezza minima di mt. 2;
 - c) il lavabo deve essere corredato di rubinetteria possibilmente a comando non manuale, di dispenser per sapone e d'asciugamani monouso;
 - d) può essere ubicato in un ambiente anche non finestrato all'esterno; in questo caso deve essere dotato di sistema artificiale d'aerazione che assicuri un minimo di 6 ricambi di volume aria/ora. Non vi devono essere installati scaldabagni a fiamma libera;
 - e) deve essere dotato di lampada d'emergenza che si attiva automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica;
 - f) deve potere essere raggiunto da chiunque, senza l'attraversamento delle sale operative.

Art. 8

Dotazione minima di attrezzature e strumentario

1. Riunito odontoiatrico.
2. Sediolini per l'operatore.
3. Autoclave.
4. Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.).
5. Materiali monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline ecc.).
6. Strumentario necessario per l'attuazione delle diverse prestazioni odontoiatriche (conservativa, protesica ecc.).
7. Aspiratore chirurgico ad alta velocità.

Art. 9

Requisiti minimi tecnologici e organizzativi

1. Lo studio odontoiatrico privato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di:

- a) impianti elettrici;
- b) impianto di messa a terra;
- c) smaltimento dei rifiuti;
- d) radioprotezione (ove previsto);
- e) sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) privacy.

Art. 10

Ambulatorio odontoiatrico privato

1. Per ambulatorio odontoiatrico privato si intende un presidio odontoiatrico, aperto al pubblico (con vincolo dei giorni e degli orari di apertura), avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui sono erogate prestazioni, sia in regime libero professionale che in regime di accreditamento a favore di tutti i pazienti richiedenti e quindi anche a favore dei pazienti disabili; l'ambulatorio odontoiatrico, pertanto, non costituisce lo studio privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale.

2. Ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, l'ambulatorio odontoiatrico presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti privati che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia odontoiatra purché siano diretti da odontoiatri.

3. Nell'ambulatorio odontoiatrico gli operatori sanitari devono essere abilitati all'esercizio della professione secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.

4. Nell'ambulatorio odontoiatrico deve essere prevista la presenza di un odontoiatra con la qualifica di direttore sanitario responsabile.

5. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico è subordinato al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché ai requisiti specifici, opportunamente dimensionati, indicati nel presente decreto e riferiti allo studio odontoiatrico privato.

Art. 11

Norme finali e transitorie

1. I titolari degli studi privati di odontoiatria e degli ambulatori odontoiatrici privati, già in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno richiedere l'autorizzazione igienico-sanitaria all'autorità competente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, secondo le modalità previste nel presente decreto.

2. Gli odontoiatri di cui al comma 1 del presente articolo possono continuare a svolgere, nell'ambito del proprio studio, l'attività libero-professionale nelle more del rilascio dell'autorizzazione. I titolari degli ambulatori possono continuare a svolgere l'attività libero-professionale e/o in regime di accreditamento provvisorio nelle more del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

3. I professionisti già in possesso di autorizzazione sanitaria, che svolgano la loro attività professionale in studi privati o gli ambulatori odontoiatrici privati in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, sono esonerati dall'obbligo di richiedere ulteriore autorizzazione; dovranno, in ogni caso, comunicare al sindaco, per il tramite dell'Unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente, mediante autocertificazione, la conformità ai requisiti minimi e gli estremi dell'autorizzazione stessa.

4. L'Unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente provvederà a verificare quanto autocertificato ed a trasmettere al sindaco l'esito di tale verifica di conformità.

Art. 12

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 aprile 2001.

PROVENZANO